

Lettera aperta ai Dirigenti Scolastici

Egregio/Gentilissima Dirigente,

siamo DSGA facenti funzione che per anni abbiamo svolto il nostro incarico, con passione, dedizione e professionalità.

Il senso di responsabilità, di elevata professionalità e passione dei Dsga facenti funzione, sono i valori con i quali si stanno superando le grandi difficoltà che la scuola sta vivendo.

La scuola è il primo fondamentale luogo di formazione civile e culturale e rappresenta il primo passo per le future generazioni.

Chiediamo ai Dirigenti Scolastici di porre la propria attenzione sulla ratio degli emendamenti approvati in Parlamento, in particolare la “conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” che ieri 12 ottobre è diventata Legge a tutti gli effetti.

Se la politica ha deciso che non siamo più utili e la nostra professionalità si può buttare alle ortiche con un emendamento che riteniamo assurdo forse sarebbe stato il caso che non accettassimo più gli incarichi.

Aver convertito in Legge l’emendamento presentato dalla Senatrice Bianca Laura Granato, rappresenta la volontà dell’intera classe politica di voler a tutti i costi eliminare quanto di più prezioso la scuola possa avere nella figura professionale del DSGA, in questo caso i facenti funzione che svolgono questo ruolo da più di un decennio anche senza i requisiti culturali.

È proprio «l’Art. 32-bis. (Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche) ad essere messo in discussione e chiediamo ai Dirigenti Scolastici una attenta lettura dell’emendamento approvato in Parlamento che porta a una immediata destituzione degli assistenti amministrativi dall’incarico di DSGA, già a partire dal mese di dicembre 2020, con l’obbligo di rimanere nella stessa istituzione come “**Potenziamento**” per cedere il posto ai DSGA vincitori di concorso di ogni Regione.

Chiediamo a Voi Dirigenti, se è giusto che dopo decenni di incarico gli Assistenti Amministrativi siano maltrattati e mal considerati dall’attuale forza politica, che a quanto pare ci ha abbandonati, scegliendo la strada più breve, quella dell’alleanza a tutti i costi, pur di rimanere incollati alla poltrona.

I Dirigenti Scolastici sono a conoscenza del carico di lavoro dei Dsga facenti funzione e sanno che senza la loro presenza gli uffici non potrebbero funzionare.

I Dsga vincitori di concorso, non hanno fatto la così detta necessaria “gavetta”, importante per ricoprire questo delicatissimo ruolo, e Voi Dirigenti ne siete consapevoli.

Pertanto, chiediamo ai Dirigenti Scolastici che condividono le nostre ragioni, di farsi portavoce inoltrando una missiva all’USR, alle UST, al M.I. e al Prefetto, a sostegno dei Dsga Facenti Funzione che per decenni, a proprie spese, si sono formati frequentando corsi di aggiornamento e che rivendicano la stabilizzazione su una quota di posti vacanti.

Siamo fiduciosi nel vostro tempestivo intervento affinché le forze politiche si adoperino per l’indizione di un concorso riservato per i Dsga facenti funzione.

Firmato Dsga ff

Qui di seguito il testo dell’emendamento approvato:

1. *Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche **limitatamente all’anno scolastico 2020/2021** ed in deroga ai termini previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021.** Fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. **Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocate le reggenze e gli***

eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati. 3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevato al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso. 5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo. 6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto- legge n. 126 del 2019. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 non devono comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.12 (testo 2)

Granato, Rampi

Approvato